



AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

Linee Guida per l'attuazione di Iniziative di Cooperazione ex Art. 24 della legge n.125/2014

Premessa

Definizioni ed acronimi

I - Ambito di applicazione

Articolo 1 Ambito applicativo delle Linee Guida

II- Procedura di presentazione e approvazione delle Iniziative di cooperazione

Articolo 2 Fasi della procedura di presentazione e approvazione delle Iniziative di cooperazione

III - Criteri e principi applicabili all'Iniziativa

Articolo 3 Durata, entrata in vigore della Convenzione, erogazione dei finanziamenti

IV - Modulistica, gestione, monitoraggio, reportistica e rendicontazione

Articolo 4 Modelli narrativi per la presentazione e la gestione dell'Iniziativa

Articolo 5 Modalità di presentazione e approvazione dei rapporti

Articolo 6 Criteri per effettuare modifiche e proroghe

Articolo 7 Cause di forza maggiore, criteri e modalità per la sospensione dell'Iniziativa

Articolo 8 Monitoraggio e valutazione dell'Iniziativa

Articolo 9 Condizioni specifiche applicabili all'Iniziativa

Articolo 10 Modalità di trasmissione dei documenti

Articolo 11 Archiviazione dei documenti

V - Obblighi

Articolo 12 Obblighi relativi alle questioni di riservatezza e privacy

Articolo 13 Obblighi di rispetto del Codice Etico e di Comportamento, prevenzione e notifica dei conflitti d'interesse

Articolo 14 Obblighi in materia di visibilità, comunicazione, informazione

VI – Realizzazione parziale, irregolarità, inadempienze

Articolo 15 Realizzazione parziale, insufficiente o tardiva dell'Iniziativa

Articolo 16 Risoluzione della Convenzione

Articolo 17 Disposizioni transitorie

Definizioni ed acronimi

Ai fini del presente atto si intende per:

Ente Esecutore: trattasi di Enti di cui all'art. 24, comma 1 della Legge 125/2014, aggiudicatario dell'Iniziativa e responsabile unico della stessa nei confronti dell'AICS;

Iniziativa: intervento approvato dall'AICS e realizzato dall'Ente Esecutore;

Legge: Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo"

Parti: AICS e Ente Esecutore.

Proposta: proposta di realizzazione dell'Iniziativa presentata dall'Ente Esecutore;

Statuto: Regolamento recante lo "Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo" approvato con Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ;

Partner e Accordo di Partenariato: Soggetti pubblici e/o privati appartenenti ad un Paese membro dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) o inserito nella lista OCSE-DAC (*Development Assistance Committee*), con i quali l'Ente Esecutore stipula un accordo ("Accordo di Partenariato") che deve essere noto all'AICS in dettaglio prima della firma della Convenzione. I Partner, oggetti pubblici e/o privati possono contribuire a implementare l'Iniziativa approvata dall'AICS come specificato nell'Accordo e/o nel Documento Unico di Progetto. I Partner privi di sede operativa in Italia devono essere in grado di operare nel Paese oggetto dell'Iniziativa secondo la normativa locale. L'Ente Esecutore rimane comunque l'unico responsabile della corretta esecuzione dell'Iniziativa: è escluso, infatti, ogni rapporto anche indiretto tra l'AICS ed il/i Partner diversi dall'Ente Esecutore, che si assume la responsabilità dell'Iniziativa e della scelta del/i Partner;

RBM: strategia di gestione indirizzata al raggiungimento di effetti di cambiamento a breve e medio termine (*outcome*) e a lungo termine (impatto);

ToC: stabilisce le ipotesi di percorso per produrre l'obiettivo d'impatto.

Premessa

1. Le presenti “Linee Guida” disciplinano l’attuazione di iniziative di cooperazione previste dalla Legge n. 125/2014 per la realizzazione di proposte progettuali delle Amministrazioni dello Stato, Camere di Commercio, Università ed Enti Pubblici. L’art. 24, comma 1, Legge 125/2014 recita: “*L’Italia favorisce l’apporto e la partecipazione delle Amministrazioni dello Stato, del sistema delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle Università e degli Enti Pubblici alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione dell’intervento, e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge.*”.

2. Nell’identificazione e progettazione delle Iniziative di cooperazione, le Amministrazioni dello Stato, le Camere di Commercio, le Università e gli Enti Pubblici dovranno allinearsi coerentemente alla Teoria del Cambiamento (*Theory of Change*, d’ora in avanti “ToC”) generale elaborata dall’AICS, esplicitando chiaramente quali cambiamenti l’Iniziativa intende produrre nei contesti di intervento (impatto / risultati) nel lasso di tempo dato, e con quali risorse e strumenti.

Le Iniziative dovranno inoltre essere allineate alle priorità contenute nel [“Documento Triennale di Programmazione e Indirizzo dell’AICS”](#) e all’evoluzione del “Piano Efficacia” dell’Agenzia basato su una gestione orientata ai risultati di sviluppo sostenibile, dando continuo sostegno al raggiungimento di quanto previsto dall’[Agenda 2030](#), definendo e misurando i *Sustainable Development Goals* (d’ora in poi “SDGs”) e le Priorità Target, le modalità di attuazione e di coinvolgimento dei Partner, oltre che a selezionare il set di *outcome* e indicatori adottati dall’Agenzia..

Gli Enti Esecutori ammissibili alle presenti Linee Guida dovranno allineare le proposte di Iniziative al Programma Indicativo Pluriennale (PIP) e alla Teoria del Cambiamento elaborati dalle Sedi estere (che hanno autonomia sulla gestione degli *output*), per rispondere tempestivamente ai mutamenti che avvengono sul campo. La Sede Centrale svolge infatti un’azione di accompagnamento e supervisione sul perseguimento degli effetti di medio termine (*outcome*), allineando le proprie priorità a quelle del Paese Partner.

Nell’approccio *Results-Based Management* (d’ora in avanti, “RBM”) e nella Teoria del Cambiamento, l’AICS stabilisce a livello centrale gli *outcome* e gli indicatori riferiti alla ToC generale, alla quale l’Iniziativa da realizzarsi nel Paese d’implementazione da parte del Soggetto Proponente deve allinearsi. Inoltre, per quanto concerne le sedi estere, l’Iniziativa dovrà conformarsi al Programma Indicativo Pluriennale / ToC Paese.

La proposta progettuale dovrà essere quindi coerente con la strategia della Sede estera AICS del Paese d’implementazione dell’Iniziativa, in particolare nel garantire coerenza con PIP/ToC Paese elaborati per raggiungere i risultati stabiliti nella ToC generale, con processi partecipati e incrociati con le priorità del Paese Partner.

Questo approccio mira, inoltre, a favorire la raccolta di dati statistici relativi al perseguimento e al raggiungimento degli SDGs dell’Agenda 2030 e dei relativi target, al fine di poter produrre un’oggettiva

rappresentazione del contributo fornito al loro conseguimento da parte delle Iniziative promosse dai Soggetti di cooperazione.

3. Le presenti Linee Guida e i relativi Allegati pertanto:

- contengono principi e criteri disciplinanti la concessione di contributi, l'affidamento e l'attuazione di Iniziative di Cooperazione a Soggetti Pubblici, l'avvio e la gestione delle attività, il monitoraggio, la verifica e la misurazione del raggiungimento dei risultati / obiettivi applicabili all'Iniziativa, le eventuali modifiche e proroghe convenzionali;
- contribuiscono alla diffusione di un *linguaggio comune* tra AICS Roma Sede nazionale AICS, le Sedi estere, i Soggetti di Cooperazione di cui all'art. 24, comma 1 della Legge 125 e i Partner;
- introducono processi di *workflow e cashflow* semplificati.

4. I riferimenti normativi e documentali per la risoluzione di interpretazioni e/o di eventuali controversie legate alla assegnazione, implementazione e rendicontazione delle Iniziative sono:

- ✓ Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo";
- ✓ Regolamento recante lo "Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo" approvato con Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, n. 113;
- ✓ Determina 29 dicembre 2022, n. 461, recante il Manuale di Rendicontazione per Iniziative di Cooperazione;
- ✓ Le presenti Linee Guida AICS per l'attuazione delle Iniziative di cooperazione *ex art. 24*, comma 1 della Legge 125/2014;
- ✓ Convenzione per l'attuazione delle Iniziative di cooperazione *ex art. 24* e i relativi Allegati;
- ✓ Documento Unico di Progetto (DUP) dell'Iniziativa, suoi allegati e successive modifiche e integrazioni

I – Ambito di applicazione

Articolo 1 Ambito applicativo delle Linee Guida

1. Le presenti Linee Guida si fondano sul rispetto di principi e criteri della Legge 125/2014 al fine di garantire efficienza, trasparenza ed economicità nelle procedure di presentazione, selezione, gestione, attuazione e rendicontazione di iniziative di cooperazione previste dall'art. 24, comma 1 della Legge 125/2014 per la concessione di contributi alle Amministrazioni dello Stato, Camere di Commercio, Università ed Enti Pubblici per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate.

2. La Sede AICS, centrale o estera, responsabile dell'attuazione di tali iniziative di cooperazione sarà altresì responsabile del procedimento di valutazione della proposta iniziale, della firma della Convenzione, dei controlli sull'esecuzione e sulla rendicontazione delle iniziative approvate.

3. Si rimanda all'applicazione integrale di quanto normato dal “*Manuale di Rendicontazione per Iniziative di Cooperazione*” approvato con Determina n. 461 del 29 dicembre 2022 relativamente ai seguenti criteri e principi:

- Criteri e principi per l'ammissibilità della spesa;
- Costi diretti;
- Principi e procedure di scelta del contraente per acquisto di beni, servizi e lavori;
- Costi non ammissibili;
- Costi indiretti;
- La rendicontazione contabile – amministrativa delle spese;
- La codificazione delle spese nel Piano Finanziario;
- Audit di certificazione delle spese di primo livello – Ruolo e compiti del Revisore esterno;
- Archiviazione dei documenti;
- Controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- Allegati al Manuale di Rendicontazione AICS.

II- Procedura di presentazione e approvazione delle Iniziative di cooperazione

Articolo 2 Fasi della procedura di presentazione e approvazione delle Iniziative di cooperazione

1. Le Amministrazioni dello Stato, le Camere di Commercio, le Università e gli Enti Pubblici che intendono presentare all'AICS delle proposte di Iniziative, dovranno allinearsi coerentemente alla Teoria del Cambiamento (ToC) generale elaborata dall'AICS, esplicitando chiaramente quali cambiamenti l'idea di progetto proposta dal Soggetto Proponente intende produrre nei contesti di intervento (impatto / risultati) nel lasso di tempo dato e con quali risorse e strumenti.

2. In fase di *need assessment* e studio di fattibilità di una nuova Iniziativa da sottoporre a co-finanziamento dell'AICS in riferimento alle presenti Linee Guida, è indispensabile da parte dell'Ente Esecutore garantire un approccio progettuale che consenta poi la gestione orientata ai risultati di sviluppo sostenibile, facendo in modo che l'Iniziativa contribuisca a dare continuo sostegno agli obiettivi dell'Agenzia nel raggiungimento di quanto previsto dall'Agenda 2030, definendo e misurando gli SDGs e le Priorità

Target, le modalità di attuazione e di coinvolgimento dei Partner, oltre che a selezionare i set di *outcome* e indicatori adottati dall'Agenzia, in modo che siano allineati agli standard UN/EU che vanno applicati alla totalità degli Interventi oggetto delle presenti Linee Guida.

3. La strutturazione e la progettazione delle Iniziative da sottoporre all'attenzione dell'AICS, dovranno quindi essere allineate al Programma Indicativo Pluriennale (PIP) e alla Teoria del Cambiamento (ToC) elaborati dalle Sedi estere dell'AICS (che hanno autonomia sulla gestione degli *output*), per rispondere tempestivamente ai mutamenti che avvengono nel contesto d'intervento.

4. Per essere inserita nella Proposta di Finanziamento (PDF), l'ipotesi di Iniziativa presentata dall'Ente Esecutore all'AICS deve essere coerente con i criteri e principi di cui sopra ed essere strutturata utilizzando i seguenti formati, allegati alle presenti Linee Guida:

- Documento Unico di Progetto;
- Piano Finanziario per la Proposta Iniziale;
- Quadro Logico;
- Cronoprogramma;
- Allegati previsti dal formato della PDF dell'AICS;
- Allegati richiesti dalla Sede estera AICS.

5. La proposta, veicolata nella PDF a firma del Dirigente dell'Ufficio Tematico o del Titolare di Sede, per essere approvata dovrà essere coerente con la strategia della Sede estera AICS del Paese d'implementazione dell'Iniziativa, in particolare nel garantire coerenza con il Programma Indicativo Pluriennale / Teoria del Cambiamento del Paese, elaborati per raggiungere i risultati stabiliti nella ToC generale dell'Agenzia, con processi partecipati e incrociati con le priorità del Paese Partner.

6. A seguito dell'approvazione della PDF da parte del Direttore dell'AICS e/o del Comitato Congiunto, si procederà alla stipula della Convenzione con l'Ente Esecutore e alla predisposizione degli Allegati alle presenti Linee Guida.

2.4 Accesso alle Procedure dell'Ente Esecutore

1. L'Ente Esecutore mette a disposizione, su richiesta dell'AICS in Italia e/o della Sede estera, ogni utile Procedura / Documento / elemento di valutazione, al fine di verificare la completezza documentale delle procedure adottate e la corretta gestione dell'Iniziativa, nel rispetto della normativa vigente in Italia e degli obblighi contrattuali assunti con l'AICS.

2. L'Ente Esecutore si impegna ad applicare le proprie procedure elencate nel Documento Unico di Progetto rendendole accessibili al Revisore esterno e, su richiesta, all'AICS, rispettando inoltre ogni normativa in vigore nel Paese di realizzazione dell'Iniziativa e avente effetto sulle attività dell'Iniziativa stessa, incluse le misure di sicurezza impartite dalla Rappresentanza Diplomatica.

3. In caso di mancato adempimento dei principi e degli obblighi inerenti all'applicazione delle procedure dell'Ente Esecutore applicabili all'Iniziativa, l'AICS si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione.

III – Criteri e principi applicabili all’Iniziativa

Articolo 3 Durata, entrata in vigore della Convenzione, erogazione dei finanziamenti

3.1 Durata della Convenzione

1. La Convenzione è vincolante fino all’approvazione del rendiconto finale da parte dell’AICS e alla conseguente, se prevista, erogazione del saldo. La durata della Convenzione dipende altresì dalla durata dell’Iniziativa secondo i termini di seguito specificati.

2. L’Ente Esecutore è l’unico responsabile della realizzazione dell’Iniziativa, le cui attività hanno una durata espressa in mesi, come previsto nella Convenzione. Per la durata “operativa” dell’Iniziativa si considerano due criteri:

- a) durata ordinaria;
- b) durata convenzionale.

3. La durata ordinaria corrisponde al numero di mesi di realizzazione dell’Iniziativa come programmato dall’Ente Esecutore nella proposta iniziale contenuta nel Documento Unico di Progetto e comprende il tempo necessario per:

- a) il raggiungimento di obiettivi e risultati dell’Iniziativa;
- b) la preparazione della reportistica intermedia da parte dell’Ente Esecutore, il controllo e verifica del Revisore esterno e la preparazione del suo rapporto, la conseguente approvazione da parte dell’AICS.

4. La durata convenzionale è il periodo massimo in mesi entro il quale deve concludersi l’iniziativa e comprende la durata ordinaria più eventuali estensioni temporali / proroghe, che in ogni caso non potranno essere superiori a un terzo della durata ordinaria.

5. Nella durata convenzionale non è incluso il tempo necessario per le sospensioni dovute a cause di forza maggiore (da richiedere in via straordinaria anche fuori dalle scadenze previste per l’invio dei rapporti previsti dalla Convenzione), nonché il tempo di sei mesi concesso per la preparazione del rendiconto finale da parte dell’Ente Esecutore e della relazione finale del Revisore esterno.

3.2 Avvio dell’Iniziativa e ammissibilità delle spese

1. Si può procedere alla stipula della Convenzione solo in seguito ad approvazione della Determina del Direttore dell’AICS e/o della Delibera del Comitato Congiunto.

2. La Convenzione indica la data di avvio delle attività e di ammissibilità delle spese, individuata, a scelta dell’Ente Esecutore, tra una delle seguenti:

- a) la data di stipula della Convenzione;

- b) la data di accredito sul conto corrente dell'Ente Esecutore del contributo AICS erogato in anticipazione, che deve essere comunicata formalmente via PEC all'AICS;
- c) altra data convenuta tra le Parti, comunque non successiva a quattro mesi dalla firma.

3. L'AICS può eccezionalmente autorizzare l'Ente Esecutore a posporre la data di avvio dell'Iniziativa, in circostanze debitamente giustificate e non prevedibili al momento della sottoscrizione della Convenzione e comunque fino ad un limite massimo di otto mesi dal suddetto termine iniziale.

4. Decorsi gli otto mesi dalla sottoscrizione della Convenzione e/o in assenza delle comunicazioni tra le Parti (relative alla richiesta di posporre la data di avvio dell'iniziativa), l'AICS risolve la Convenzione per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1463 c.c., come previsto da apposite clausole convenzionali, e adotta il provvedimento di revoca del contributo. Nel caso di Iniziative approvate dal Comitato Congiunto, quest'ultimo adotta il provvedimento di revoca.

3.3 Erogazione dei contributi AICS e conto corrente dell'Ente Esecutore

1. Le rate previste saranno erogate secondo le modalità convenute tra le Parti alla stipula della Convenzione. Le stesse possono essere erogate per stato di avanzamento o tramite anticipazione. L'Ente Esecutore ha facoltà, in sede di stipula della Convenzione, di scegliere la modalità con cui ricevere le rate di contributo, che saranno accreditate su un conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, in Italia o in loco.

2. Il conto corrente bancario acceso in Italia e/o nel Paese d'implementazione dovrà essere intestato allo stesso Ente Esecutore.

In tutti i casi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'Ente Esecutore deve utilizzare in Italia un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche se non in via esclusiva, all'Iniziativa. Il conto corrente bancario in Italia, ai sensi della normativa sopra citata, deve essere dedicato, anche non in via esclusiva, ai contributi pubblici.

3. L'apertura e la tenuta dei conti sono comunque soggette agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che deve essere verificata dal Revisore esterno.

3.3.1 Erogazione per stato di avanzamento

1. Nel caso di richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, l'Ente Esecutore applicherà quanto previsto dalle presenti Linee Guida per le modalità di gestione, rendicontazione e approvazione da parte del Revisore esterno dei rapporti intermedi e finale secondo il calendario di reportistica previsto nella Convenzione.

2. Le percentuali di pagamento per stato di avanzamento sono corrisposte secondo le modalità ordinarie previste per le rate di anticipazione, applicando le stesse modalità di reportistica, controllo e approvazione da parte del Revisore esterno e dell'AICS.

3. Prima rata: € _____ fino al 40% del contributo dell'AICS al raggiunto speso del 30% dell'importo totale del Progetto, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte dell'AICS;

Seconda rata: € _____ fino al 40% del contributo dell'AICS al raggiunto speso del 70% dell'importo totale del Progetto, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte dell'AICS;

Terza rata a saldo: € _____ fino al 20% o a concorrenza massima del saldo del contributo dell'AICS ad approvazione definitiva del rapporto e della rendicontazione finale, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte dell'AICS.

3.3.2 Erogazione per anticipazione

1. In ragione della tipologia dell'Iniziativa il contributo dell'AICS può essere erogato in anticipazione nelle seguenti modalità definite nella Convenzione.

2. Prima rata: € _____ fino al 40% del contributo dell'AICS alla firma della Convenzione e comunque non oltre il termine di cui all'art. 3.3.2.1.1 delle Linee Guida;

Seconda rata: € _____ fino al 50% del contributo dell'AICS al raggiunto speso dell'80% del primo contributo erogato, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte dell'AICS;

Terza rata a saldo: €.....fino al 10% o a concorrenza massima del saldo del contributo dell'AICS ad approvazione definitiva del rapporto e della rendicontazione finale, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte dell'AICS.

3.3.2.1 Erogazione della prima rata per anticipazione

1. L'erogazione della prima rata per anticipazione avviene entro 30 giorni dalla stipula della Convenzione.

3.3.2.2 Erogazione della seconda e terza rata per anticipazione

1. L'erogazione della seconda e terza rata avviene entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'AICS della rendicontazione contabile e del rapporto intermedio elaborati dall' Ente Esecutore, e trasmessi ad AICS unitamente alla relazione del Revisore esterno.

2. Per l'erogazione della seconda rata richiesta tramite presentazione di rapporto intermedio da parte dell' Ente Esecutore, utilizzando il Documento Unico di Progetto, unitamente alla relazione del Revisore esterno, deve risultare che l'Ente Esecutore abbia speso almeno l'80% della prima rata di contributo AICS erogata in anticipazione.

Il criterio di impegno di spesa si applica unicamente agli importi impegnati entro la data di fine dell'Iniziativa (durata massima convenzionale) e relativi a spese da liquidare / erogare entro la data di presentazione del Rapporto Finale. Una spesa si considera impegnata quando è sottoscritto un contratto, un ordine di acquisto ovvero sussista un documento/atto che comprovi il sorgere di un'obbligazione dell'Ente Esecutore verso terzi e il conseguente vincolo al futuro pagamento per un determinato valore monetario.

3. La rendicontazione contabile deve comprendere una parte contabile / amministrativa relativa al periodo di riferimento secondo i prospetti previsti dal Documento Unico di Progetto e dai suoi allegati che costituiscono parte integrante della Convenzione.

4. Ogni rendiconto deve essere corredato da una relazione del Revisore esterno che ne certifichi, a seguito dell'esame della documentazione giustificativa, la correttezza e la corrispondenza all'ultimo piano finanziario approvato dall'AICS, evidenziando la corretta imputazione delle spese e la loro ammissibilità rispetto alle presenti Linee Guida, ovvero eventuali spese inammissibili e ogni altro elemento utile per la valutazione dell'AICS sulla rendicontazione dell'Iniziativa.

5. Il rapporto intermedio dovrà essere consegnato all'AICS entro la scadenza indicata nella Convenzione dell'Iniziativa.

6. L'AICS valuterà la relazione del Revisore esterno che accompagna il rapporto dell'Ente Esecutore, i contenuti del rapporto sullo stato di avanzamento dell'Iniziativa e dello speso, la progressione dei dati e degli indicatori attraverso il Documento Unico di Progetto e il Quadro Logico per la rilevazione dei dati sintetici di monitoraggio, le modifiche unilaterali per il periodo d'interesse del rapporto, le proroghe unilaterali proposte oltre la durata ordinaria dell'Iniziativa, eventuali richieste di modifiche da sottoporre ad approvazione dell'AICS, eventuali costi inammissibili rilevati dal Revisore. L'AICS approverà ciò che riterrà funzionale al raggiungimento degli obiettivi, dei risultati e dell'impatto progettuale.

7. Resta salva la facoltà dell'AICS di richiedere chiarimenti entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione. In tal caso, l'AICS chiede all'Ente Esecutore, ovvero al Revisore esterno, i chiarimenti necessari assegnando un termine per la risposta. Il termine per il pagamento è quindi sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'AICS delle integrazioni e chiarimenti richiesti, laddove soddisfacenti ed esaustivi. Pertanto, ai trenta giorni si aggiunge l'eventuale periodo di attesa di risposte da parte dell'Ente Esecutore/Revisore esterno a chiarimenti richiesti dall'AICS.

8. L'AICS comunicherà, via posta elettronica certificata, l'esito del controllo e della verifica del rapporto sia all'Ente Esecutore sia al Revisore esterno. Questi ultimi, preso atto delle decisioni dell'AICS, integreranno, modificheranno ed attualizzeranno il Documento Unico di Progetto, i suoi allegati, compreso il piano finanziario, per allinearli alle decisioni assunte dall'AICS, in modo che esse siano applicate per il prosieguo dell'Iniziativa e siano di riferimento per il rapporto successivo.

9. Resta salva la facoltà dell'AICS di richiedere eventuali ulteriori chiarimenti o effettuare verifiche anche successivamente all'erogazione delle tranche di contributo.

3.3.2.3 Approvazione rapporto/rendiconto finale ed erogazione del saldo (ove previsto dalla Convenzione)

1. A seguito della presentazione del rapporto e del rendiconto finale elaborato dall'Ente Esecutore entro sei mesi dalla fine dell'Iniziativa, della certificazione effettuata dal Revisore esterno ed eventualmente attraverso verifiche effettuate dai propri funzionari sulla rendicontazione sia in Italia che nel Paese di realizzazione dell'Iniziativa, anche successivamente al pagamento delle rate di contributo, l'AICS comunica all'Ente Esecutore, entro 90 giorni dalla presentazione del rapporto finale dell'Iniziativa, l'esito della verifica.

2. Nel caso in cui le rate sono state tutte erogate in anticipazione, a seguito dell'esame del rapporto e del rendiconto finale, l'AICS si riserva di richiedere il rimborso procedendo, ove necessario, al recupero anche mediante compensazione con Iniziative ancora in corso.

3. Successivamente all'approvazione del rapporto e del rendiconto finale da parte di AICS, l'importo dovuto per il saldo finale della quota a carico dell'AICS è calcolato deducendo dal contributo totale le rate già erogate, gli eventuali costi finali inammissibili determinati dal Revisore esterno e confermati come tali dall'AICS, nonché quelli eventualmente rilevati direttamente da AICS, anche se non rilevati dal Revisore.

4. L'erogazione del saldo avverrà entro 30 giorni all'approvazione del rapporto e del rendiconto finale da parte dell'AICS.

IV – Modulistica, gestione, monitoraggio, reportistica e rendicontazione

Articolo 4 Modelli narrativi e finanziari per la presentazione, gestione, rendicontazione

1. I modelli e i formati da utilizzare per la presentazione, l'istruttoria e la valutazione delle Iniziative sono quelli in allegato alle presenti Linee Guida.

4.1 Documento Unico di Progetto

1. Il Documento Unico di Progetto, che definisce la proposta, sarà utilizzato per tutte le fasi di implementazione dell'Iniziativa, fino al termine delle attività, inclusi i rapporti intermedi (compresi quelli che veicolano eventuali modifiche), e il rapporto finale.

2. Il Documento Unico di Progetto prevede l'uso e l'applicazione degli Allegati per come previsto dalla Convenzione.

3. Nelle more della realizzazione della Piattaforma Gestionale Informatica, il Documento Unico di Progetto include elementi di dettaglio per agevolarne la compilazione secondo i requisiti minimi attesi dall'AICS.

4.2 Modello di Quadro Logico

1. Il modello del Quadro Logico riassume i dati contenuti nel Documento Unico di Progetto e deve essere compilato e aggiornato dall'Ente Esecutore per essere allegato a ogni rapporto inviato all'AICS (Proposta Iniziale, Rapporti intermedi e finale) e sarà oggetto di monitoraggio, controllo e valutazione.

2. L'Ente Esecutore è incaricato di controllare che il livello di compilazione del Quadro Logico sia attualizzato soprattutto per i dati *in progress*, verificando che l'evoluzione degli indicatori sia coerente con il cronoprogramma del Progetto, con lo stato di avanzamento delle attività e con la congruità della spesa sostenuta.

3. Il Quadro Logico allegato ai rapporti intermedi e finali sarà oggetto di monitoraggio, controllo e valutazione da parte del personale dell'AICS presso la Sede Centrale o le Sedi Estere.

4.3 Tempistiche di rendicontazione

1. Le tempistiche di rendicontazione variano a seconda della durata dell'Iniziativa:

- a) Per progetti aventi una durata ordinaria tra 25 e 36 mesi:
 - i. Primo Rapporto e Rendiconto entro 15 mesi dalla data di inizio dell'Iniziativa con rapporto di certificazione del Revisore esterno effettuato sul rendiconto contabile dei primi 12 mesi.
 - ii. Secondo Rapporto e Rendiconto una volta raggiunto l'ammontare di speso pari ad almeno l'80% della prima rata di contributo AICS all'Iniziativa, con rapporto di certificazione del Revisore esterno, al netto di quanto già rendicontato nel primo rapporto.
 - iii. Terzo Rapporto e Rendiconto entro sei mesi dalla scadenza della durata convenzionale applicabile all'Iniziativa, con rapporto di certificazione del Revisore esterno, al netto di quanto già rendicontato nei rapporti precedenti.

- b) Per progetti aventi una durata ordinaria tra 12 e 24 mesi:
 - i. Primo Rapporto entro 8 mesi dalla data di inizio del Progetto con rapporto di certificazione del Revisore esterno effettuato sul rendiconto contabile dei primi 6 mesi. (Per i progetti aventi una durata pari o inferiore ai 18 mesi il primo rapporto intermedio va consegnato unicamente in formato narrativo usando il Documento Unico di Progetto senza allegati finanziari).
 - ii. Secondo Rapporto e Rendiconto una volta raggiunto l'ammontare di speso pari ad almeno l'80% della prima rata di contributo AICS all'Iniziativa, con rapporto di certificazione del Revisore esterno, al netto di quanto già rendicontato nel primo rapporto.
 - iii. Terzo Rapporto e Rendiconto entro sei mesi dalla scadenza della durata massima convenzionale applicabile all'Iniziativa, con rapporto di certificazione del Revisore esterno, al netto di quanto già rendicontato nei rapporti precedenti.

Articolo 5 Modalità di presentazione e approvazione dei rapporti

1. La predisposizione di rapporti periodici puntuali ed accurati è fondamentale per garantire che i fondi messi a disposizione dall'AICS siano spesi in maniera efficace, efficiente, economica e trasparente. L'acquisizione di rapporti oggettivi, che evidenzino i punti di forza e di debolezza dell'azione, è di basilare importanza per apprendere dalle esperienze e migliorare le programmazioni future in ambito di cooperazione.

2. Per valutare l'operato dell'Ente Esecutore, il personale dell'AICS potrà realizzare visite di monitoraggio, verifica e valutazione in loco e predisporre appositi rapporti. Tali visite comprendono rilevazioni sugli aspetti finanziari, operativi e procedurali dell'Iniziativa e dell'Ente Esecutore. Il

monitoraggio e la valutazione verranno condotti in uno spirito di collaborazione con l'Ente Esecutore, prevedendo anche la consultazione dei Partner e/o dei beneficiari.

5.1 Rapporti per obiettivi, risultati, attività, indicatori

1. I Rapporti intermedi e finali predisposti dai Soggetti Esecutori secondo le tempistiche previste dalla Convenzione dovranno allinearsi coerentemente alla Teoria del Cambiamento generale elaborata dall'AICS, esplicitando chiaramente quali cambiamenti l'Iniziativa intende produrre nei contesti di intervento (impatto / risultati) nel lasso di tempo dato, e con quali risorse e strumenti.

2. Come stabilito dalla Convenzione, durante la realizzazione dell'Iniziativa, l'Ente Esecutore dovrà presentare all'AICS i rapporti di attività intermedi e finale che dovranno essere redatti in lingua italiana utilizzando il formato del Documento Unico di Progetto.

3. I rapporti dovranno consentire un chiaro raffronto fra i progressi realizzati rispetto agli obiettivi e risultati dell'Iniziativa approvata, descrivendo in maniera accurata in che modo le attività preliminarmente previste siano state effettivamente sviluppate sul campo.

4. Attività: Rispetto alle attività, la descrizione deve fare riferimento alla tipologia e al numero delle attività effettivamente svolte - misurate attraverso comparazione con gli *output* individuati nel DUP e nel Quadro Logico - specificando luoghi d'esecuzione, Partner coinvolti, cronologia, numero e tipologia dei beneficiari diretti, nonché eventuali ritardi e attività cancellate, aggiuntive o svolte diversamente da quanto previsto.

5. Risultati e Indicatori: è fondamentale puntualizzare quali risultati siano stati effettivamente raggiunti, misurandoli adeguatamente con specifici indicatori, che devono essere esplicitati nel Documento Unico di Progetto, sia in fase di realizzazione sia a chiusura dell'Iniziativa.

6. Gli indicatori sono estremamente utili per consentire una valutazione oggettiva dell'effettivo raggiungimento dei risultati, permettendo una misurazione concreta della capacità di risposta dell'Iniziativa rispetto ai problemi identificati e ai bisogni della popolazione beneficiaria.

5.2 Approvazione dei rapporti intermedi

1. Il rapporto intermedio deve essere consegnato all'AICS entro la scadenza indicata nella Convenzione. Il rapporto Intermedio deve contenere anche la relazione del Revisore esterno con l'esito dell'analisi e della verifica effettuata sulla documentazione contabile ricevuta dall'Ente Esecutore.

Nel rapporto intermedio e/o finale, l'Ente Esecutore deve evidenziare le eventuali attività non realizzate o realizzate parzialmente, la corretta applicazione delle procedure dell'AICS e dell'Ente Esecutore, il livello di progresso e la fonte di verifica degli indicatori (di obiettivo, di risultato, dei beneficiari, dello speso per risultato) attraverso l'analisi del Documento Unico di Progetto e del Quadro Logico, nonché della quota di costo non speso alla data di chiusura del rapporto.

2. L'AICS valuta il rapporto dell'Ente Esecutore, nonché la relazione del Revisore esterno e, in particolare, i contenuti del rapporto sullo stato di raggiungimento dei risultati e dello speso, la progressione

degli indicatori attraverso il Documento Unico di Progetto e il Quadro Logico per la rilevazione dei dati sintetici di monitoraggio, le modifiche unilaterali per il periodo d'interesse del rapporto, le proroghe unilaterali proposte oltre la durata ordinaria dell'Iniziativa, eventuali richieste di modifiche da sottoporre ad approvazione dell'AICS, eventuali costi inammissibili rilevati dal Revisore. L'AICS approva ciò che ritiene funzionale al raggiungimento degli obiettivi, dei risultati e dell'impatto progettuale.

3. L'AICS comunica via posta elettronica certificata all'Ente Esecutore e al Revisore esterno l'esito dei controlli tecnico-economici dei rapporti. L'Ente Esecutore e il Revisore esterno, forniti gli eventuali chiarimenti e preso atto delle decisioni dell'AICS, integreranno, modificheranno ed attualizzeranno il Documento Unico di Progetto, i suoi allegati compreso il piano finanziario, per allinearli alle decisioni assunte dall'AICS in modo che siano applicate per il prosieguo dell'Iniziativa e siano di riferimento per il rapporto successivo.

4. L'AICS può monitorare, verificare, misurare, controllare i contenuti dei rapporti intermedi e finali mediante controlli a campione eseguiti e/o missioni *ad hoc*. Può, inoltre, chiedere al proprio staff in Italia e/o presso le Sedi estere opportune e puntuali verifiche su elementi di particolare interesse contenuti nel Documento Unico di Progetto e nei suoi allegati, nonché approfondimenti sul campo in merito alla veridicità delle informazioni fornite riguardo ad attività, beneficiari, partenariato, rapporto con le Autorità Locali e ad alcuni aspetti amministrativi inerenti la rendicontazione intermedia presentata. Tutto ciò si applica anche con riferimento all'approvazione del rapporto finale di cui al successivo articolo.

5. Qualora per ragioni imprevedute e per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'Ente Esecutore (mutazioni di contesto e/o di accordi con i partner, variazioni importanti per l'acquisto di beni e forniture previsti dall'Iniziativa, ecc.), si rendesse necessaria la presentazione di un rapporto intermedio con tempistiche diverse da quelle definite nella Convenzione, l'Ente Esecutore potrà introdurre, tramite il Documento Unico di Progetto, una proposta per definire con l'AICS il riallineamento della strategia progettuale. In ogni caso, le modifiche applicabili restano quelle previste dalle Linee Guida dell'AICS. Tale modalità, da considerarsi come eccezionale, non può essere conseguenza di problematiche gestionali dovute a negligenza riconducibile all'Ente Esecutore o al proprio Staff incaricato dell'implementazione dell'Iniziativa.

5.3 Approvazione del rapporto finale

1. Il rapporto finale, inviato dall'Ente Esecutore all'AICS utilizzando il Documento Unico di Progetto e gli allegati obbligatori, deve contenere la relazione del Revisore esterno riguardante il rendiconto finale.

2. Il rapporto finale deve essere consegnato all'AICS entro sei mesi dalla conclusione dell'Iniziativa e della durata convenzionale approvata. L'AICS, previa verifica e interlocuzione con l'Ente Esecutore e con il Revisore esterno, prepara entro i termini previsti nella Convenzione un nulla osta tecnico – economico che permette di determinare, ove applicabile, il saldo finale dovuto all'Ente Esecutore.

3. L'Ente Esecutore deve presentare all'AICS, unitamente al rapporto finale, il verbale di passaggio di proprietà dei beni, delle attrezzature, delle infrastrutture, delle opere civili e dei relativi impianti alle controparti locali, nel rispetto della normativa locale. Deve, inoltre, presentare all'AICS eventuali richieste di trasferimento di beni verso altre Iniziative che l'Ente Esecutore ha in essere nel Paese.

4. Nelle more della realizzazione di una Piattaforma Gestionale Informatica dell'AICS, tutta la reportistica e la rendicontazione intermedia e finale, è inviata all'AICS all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella Convenzione.

Articolo 6 Criteri per effettuare modifiche e proroghe

6.1 Criteri per le modifiche

1. Una qualsiasi modifica al Documento Unico di Progetto non può alterare, né modificare nella sostanza la tipologia d'intervento, né gli obiettivi specifici e i risultati attesi.
2. Le modifiche non possono derivare da e/o compensare ritardi e inefficienze dell'Ente Esecutore. Non devono avere inoltre come unico scopo lo spostamento di costi diretti destinati ai beneficiari dell'Iniziativa verso costi di funzionamento e/o necessari alla presenza e sostenibilità dell'Ente Esecutore e dei suoi Partner nel paese dell'Iniziativa.

6.2 Tipologia delle modifiche

1. Vi sono due modalità per introdurre modifiche all'interno del Documento Unico di Progetto:
 - a) Modifiche unilaterali
 - b) Modifiche da sottoporre ad approvazione da parte dell'AICS

6.3 Modifiche unilaterali

1. Le modifiche unilaterali riguardano:
 - a) modifica delle attività relative a uno o più Risultati, senza variarne impatto, efficacia, efficienza, congruità;
 - b) modifica delle modalità di coordinamento, monitoraggio, valutazione;
 - c) modifiche al cronoprogramma per attività confluite in altre mensilità o annualità;
 - d) modifica delle risorse umane, beni, forniture, servizi, lavori;
 - e) modifica delle procedure dell'Ente Esecutore applicabili al Progetto, se approvate dai suoi organi di governo;
 - f) modifica dei ruoli e della gestione del partenariato, se non compromettono la logica progettuale;
 - g) richiesta di applicazione delle proroghe convenzionali ammissibili all'Iniziativa;
 - h) modifica del piano finanziario considerato in riferimento al budget totale iniziale del Progetto approvato o all'ultima modifica approvata dall'AICS, solo se le modifiche degli importi non superano le seguenti percentuali:
 - i. +/- il 15% della somma in valore assoluto delle variazioni di ciascun "Risultato + Altre Spese non per Risultati" rispetto ai valori approvati dall'AICS. Ciascun "Risultato + Altre Spese non per Risultati" è espresso in pesi percentuali che sono dati dal rapporto tra il Costo Totale del singolo risultato rispetto al costo totale dell'Iniziativa. Tali pesi percentuali devono essere rilevati in fase d'implementazione dall'Ente Esecutore;

- ii. +/- il 25% calcolato come rapporto tra la somma in valore assoluto delle variazioni di ogni singola rubrica e i costi diretti dell'Iniziativa come da ultimo piano finanziario approvato dall'AICS. La tendenza previsionale dello speso per Rubrica va monitorata dall'Ente Esecutore: se la tendenza previsionale dello speso per Rubrica va verso una soglia superiore a una variazione del +/- 25%, con il Rapporto Intermedio va introdotta una proposta di modifica da sottoporre ad approvazione di AICS, in modo da prevedere che nel Rapporto Intermedio successivo (o nel Rapporto Finale), lo speso tra le Rubriche rientri nei parametri consentiti del +/- 25% rispetto al totale del costo delle Rubriche del Piano Finanziario approvato da AICS.

2. Le modifiche unilaterali sono comunicate unicamente all'interno del rapporto intermedio presentato con il Documento Unico di Progetto e suoi allegati, senza obbligo preventivo di approvazione da parte dell'AICS, e sono sottoposte a verifica da parte del Revisore esterno con riferimento alla correttezza degli importi e alla coerenza procedurale.

3. Sono applicabili alle attività e alle spese effettuate limitatamente al periodo intercorso dalla data di approvazione del precedente Documento Unico di Progetto e fino al termine dell'Iniziativa: non devono avere, né apportare elementi di inammissibilità e contrasto con la tipologia di modifiche da sottoporre ad approvazione da parte dell'AICS.

4. L'AICS si riserva di considerare non ammissibili le modifiche unilaterali, che saranno comunicate in sede di presentazione dei rapporti intermedi e finali, se le soglie percentuali sopra specificate non risultassero rispettate (seppure formalmente verificate dal Revisore esterno) e se l'uso e l'applicazione delle stesse non risultassero conformi al raggiungimento di ogni risultato.

6.4 Modifiche da sottoporre ad approvazione da parte dell'AICS

1. Le modifiche da sottoporre ad approvazione dell'AICS riguardano:

- a) modifica degli elementi previsti dagli articoli della Convenzione dell'Iniziativa;
- b) modifica di obiettivi, risultato/i e indicatore/i (per le attività si veda l'art. 6.3);
- c) modifica del numero totale dei beneficiari diretti, se diminuito di un valore superiore al 10%;
- d) modifica del luogo d'implementazione del Progetto all'interno del medesimo Paese interessato dall'approvazione dell'Iniziativa;
- e) richiesta di modifica alle Condizioni Specifiche della Convenzione e alle procedure applicabili al Progetto, ad esclusione di quanto specificato dall'art. 11.3;
- f) modifiche al piano finanziario, se per importi e percentuali superiori a quelle per le quali si applicano le modifiche unilaterali;
- g) modifica delle condizioni per le quali il Progetto è stato approvato (settori, contesto, modifica del Partner che ha responsabilità dirette nella realizzazione e gestione dell'Iniziativa, ecc.).

2. Le modifiche da sottoporre ad approvazione da parte dell'AICS sono comunicate contestualmente ai rapporti intermedi previsti dalle tempistiche della Convenzione e sono da presentare con il Documento Unico di Progetto e i suoi Allegati. L'AICS risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione. Resta salva la facoltà dell'AICS di richiedere chiarimenti. In tal caso, l'AICS chiede all'Ente Esecutore, ovvero al Revisore esterno, i chiarimenti necessari assegnando un termine per la

risposta. Il termine dei 30 giorni è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni e chiarimenti richiesti.

3. Per motivate ragioni operative o cause di forza maggiore, le suddette modifiche sono proponibili da parte dell'Ente Esecutore anche al di fuori della presentazione dei rapporti intermedi, utilizzando il DUP.

4. A differenza delle modifiche unilaterali, le modifiche del piano finanziario da sottoporre ad approvazione da parte dell'AICS riguardano unicamente le spese programmate nel periodo successivo alla data di presentazione del rapporto intermedio, ovvero alla data di presentazione della richiesta di modifica nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, suscettibili di approvazione da parte dell'AICS e riconducibili ad una ottimizzazione delle risorse destinate al raggiungimento dei risultati attesi dall'Iniziativa. Tale modifica non è applicabile in merito a spese già sostenute dall'Ente Esecutore nell'implementazione dell'Iniziativa.

5. Il Revisore esterno, nel proprio rapporto, verificherà la correttezza sia degli importi, sia della procedura per la richiesta di modifica.

6. Le modifiche da sottoporre ad approvazione dell'AICS saranno effettive e ammissibili a far data dall'approvazione da parte dell'AICS che sarà inviata all'Ente Esecutore e al Revisore esterno via posta elettronica certificata.

6.5 Proroghe convenzionali

1. La durata convenzionale è il periodo massimo - espresso in mesi - entro il quale deve concludersi la fase d'implementazione. Tale durata è decisa dall'AICS in fase di definizione della Convenzione e non può essere superiore a un terzo della durata ordinaria dell'Iniziativa indicata dall'Ente Esecutore nella proposta iniziale.

2. Le proroghe convenzionali vanno richieste dall'Ente Esecutore unicamente all'interno dei rapporti intermedi presentati con il Documento Unico di Progetto. L'unità di misura per le proroghe, come d'altronde per la durata dell'Iniziativa, va espressa unicamente in mesi interi senza frazioni, il cui inizio viene stabilito dalla data di firma della Convenzione.

3. Con la richiesta di proroghe convenzionali, l'Ente Esecutore può richiedere l'applicazione delle modifiche unilaterali e le modifiche da sottoporre ad approvazione da parte dell'AICS ma in nessun caso, neanche per cause di forza maggiore, queste possono causare maggiori oneri a carico dell'AICS.

4. E', invece, possibile che in seguito a proroghe convenzionali, l'Ente Esecutore possa farsi carico di integrare la quota di cofinanziamento di sua competenza, senza causare maggiori oneri a carico dell'AICS.

Articolo 7 Cause di forza maggiore, criteri e modalità per la sospensione dell'Iniziativa

1. Nel caso di circostanze impreviste, per cause di forza maggiore e/o in presenza di una grave minaccia alla sicurezza dello Staff preposto all'Iniziativa, per i Partner e/o per i beneficiari, l'Ente Esecutore può richiedere all'AICS di sospendere l'attuazione dell'Iniziativa, o parte di essa, ove le suddette circostanze eccezionali rendessero impossibile o estremamente difficile l'attuazione delle attività previste.

2. In questi casi l'Ente Esecutore informa immediatamente via PEC l'AICS, richiedendo un periodo di sospensione e indicando in dettaglio tutti i motivi e le informazioni necessarie a giustificarlo, indicandone anche una possibile data di conclusione della sospensione.
3. Nella comunicazione indirizzata all'AICS, l'Ente Esecutore espone quali modalità operative intende adottare per ridurre al minimo il tempo di sospensione e ogni possibile danno o conseguenza per l'Iniziativa, nonché i costi minimi, essenziali e necessari da considerarsi ammissibili durante il periodo della sospensione sia per preservare le condizioni ideali atte ad una potenziale ripresa delle attività progettuali, sia per assolvere ad obblighi di legge in Italia o in loco.
4. In seguito alla comunicazione dell'Ente Esecutore, l'AICS può autorizzare la sospensione dell'Iniziativa o di parte di essa e resta in contatto con l'Ente Esecutore al fine di monitorare l'evoluzione della situazione e del contesto.
5. L'AICS può altresì sospendere di propria Iniziativa, a seguito di interlocuzione con l'Ente Esecutore, l'attuazione del Progetto, o parte di essa, comunicandolo tramite PEC all'Ente Esecutore, quando:
 - a) acquisisce elementi che inducano a ritenere che l'Ente Esecutore abbia commesso errori, gravi irregolarità e/o frodi nell'attuazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione della Convenzione;
 - b) ritiene che circostanze eccezionali, in particolare cause di forza maggiore dovute a calamità naturali o a causa antropica, rendano l'attuazione e il proseguo dell'Iniziativa estremamente difficile o pericoloso per il personale locale e internazionale, i beneficiari, le comunità locali.
6. La durata e gli effetti della sospensione variano a seconda dell'impatto che hanno avuto sull'Iniziativa:
 - a) se dopo un periodo di sospensione non superiore a un terzo della durata ordinaria dell'Iniziativa è possibile riprendere l'implementazione delle attività e il ritardo cumulato non inficia il raggiungimento degli obiettivi progettuali, sarà sufficiente una comunicazione tramite PEC da parte dell'Ente Esecutore a conferma della ripresa ordinaria delle attività, precisando che la sospensione non ha causato richiesta di modifiche da sottoporre ad approvazione dell'AICS e quindi senza modifiche da effettuarsi alla Convenzione, al Documento Unico di Progetto e ai suoi Allegati. In questo caso, la sospensione e i suoi effetti saranno spiegati e aggiornati nel primo rapporto utile intermedio o finale successivo alla sospensione e alla ripresa delle attività;
 - b) se la sospensione, di durata inferiore a un terzo della durata ordinaria dell'Iniziativa, ha avuto conseguenze importanti e causato richieste di modifica che necessitano di approvazione da parte dell'AICS, come previsto dalle Linee Guida, l'Ente Esecutore dovrà introdurre una richiesta ad hoc non prevista dalle tempistiche della Convenzione, tramite il Documento Unico di Progetto e suoi allegati, al fine di ottenere il consenso al proseguo dell'Iniziativa da parte di AICS;
 - c) se la sospensione dura più di un terzo della durata ordinaria dell'Iniziativa, oppure se non vi sono elementi tali da confermare l'impossibilità o alta improbabilità di proseguimento delle attività e di raggiungimento degli obiettivi e risultati previsti, ciascuna delle Parti può richiedere di porre fine alla Convenzione. In questo caso, le spese che sono state sostenute dall'Ente Esecutore fino al momento della sospensione e durante tale periodo, potranno essere considerate ammissibili, purché siano state sostenute nel rispetto di quanto previsto dai criteri di ammissibilità delle presenti Linee Guida dell'AICS.

Articolo 8 Monitoraggio e valutazione dell'Iniziativa e ruolo del Revisore esterno

8.1 Monitoraggio e valutazione dell'Iniziativa

1. L'AICS può disporre missioni di monitoraggio e verifica in loco dell'Iniziativa e visite di controllo presso la sede dell'Ente Esecutore in Italia.
2. L'Ente Esecutore viene informato sul programma di lavoro della missione. AICS concorderà con l'Ente Esecutore la data di inizio e le tempistiche del lavoro di monitoraggio e verifica in modo da assicurare la presenza del personale di progetto, del/i Partner e dei beneficiari con il fine di permettere loro di prestare la necessaria collaborazione.
3. A conclusione di ogni missione, verifica o visita viene elaborato un apposito rapporto. Le missioni saranno svolte all'insegna del controllo collaborativo e nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. La verifica da parte dell'AICS riguarderà il rispetto degli obblighi da parte dell'Ente Esecutore in relazione alle seguenti attività di sua competenza:
 - a) controllare che l'implementazione delle attività avvenga in conformità con quanto approvato dall'AICS e stipulato in sede di Convenzione, in maniera coerente con quanto previsto nelle Linee Guida dell'AICS e nel pacchetto procedurale dell'Ente Esecutore, garantendo il coordinamento con i Partner;
 - b) garantire la trasmissione di tutta la documentazione e le informazioni richieste dall'AICS, in particolare in relazione ai rapporti intermedi e finale oltre che della rendicontazione contabile amministrativa. L'Ente Esecutore è, inoltre, responsabile per la raccolta, la verifica e la trasmissione delle informazioni richieste dall'AICS ai Partner dell'Iniziativa;
 - c) informare costantemente l'AICS di qualsiasi evento che possa condizionare o ritardare l'attuazione delle attività e/o modificare e aggiornare il profilo e/o il pacchetto procedurale dell'Ente Esecutore;
 - d) informare costantemente l'AICS di qualsiasi cambiamento a livello giuridico, finanziario, tecnico, organizzativo del/i Partner, così come di qualsiasi variazione attinente i dati anagrafici del rappresentante legale di ognuno di essi;
 - e) mantenere un costante rapporto con il Revisore esterno, vigilando che questi effettui i dovuti controlli e verifiche e, assumendo la responsabilità per la trasmissione di tutta la documentazione amministrativa e contabile da parte di ciascun Partner;
 - f) assumere la responsabilità delle richieste di pagamento in conformità con la Convenzione stipulata;
 - g) assumersi la responsabilità tecnico-amministrativo-contabile a nome di tutti i Partner, dei pagamenti ricevuti dall'AICS.

Articolo 9 Condizioni Specifiche applicabili all'Iniziativa

1. A titolo eccezionale, possono essere concordate Condizioni Specifiche tra l'Ente Esecutore e l'AICS, a seconda delle circostanze (il particolare contesto di una zona geografica o della natura dell'Iniziativa).
2. Le Condizioni Specifiche possono essere utilizzate per integrare, completare le regole applicabili previste nelle Linee Guida e nelle Convenzioni, come meglio specificato nei punti successivi.

3. Le Condizioni specifiche, qualora previsto dalla Convenzione, devono essere formulate dal Soggetto Proponente nella sezione dedicata del Documento Unico di Progetto, inclusa la citazione dell'articolo del modello di Convenzione che non si intende applicare/che si intende completare/integrare, ed essere autorizzate dall'AICS con l'approvazione dell'Iniziativa. Le Condizioni Specifiche andranno indicate nella Convenzione prima della stipula.

4. Le Condizioni Specifiche possono completare le normative previste dalle Linee Guida sull'uso di documenti, allegati, formati addizionali rispetto a quelli standard previsti.

5. Le Condizioni Specifiche possono derogare per giustificati motivi, a una clausola standard del modello di Convenzione, sostituendola con un'altra, nel rispetto della normativa vigente.

6. Le Condizioni Specifiche possono integrare la Convenzione con disposizioni non previste nelle clausole esistenti, quali: obblighi di segnalazione specifici, relazioni intermedie aggiuntive, rapporti o ruoli del Revisore esterno aggiuntivi, pagamenti di prefinanziamenti supplementari, forme di garanzia diverse o aggiuntive, specifiche accortezze da adottare da un punto di vista formale, amministrativo e/o operativo in base al contesto ove si implementa l'Iniziativa, ecc.

Articolo 10 Modalità di trasmissione dei documenti

1. Nelle more del completamento della Piattaforma Gestionale Informatica dell'AICS, la documentazione dovrà essere inviata agli indirizzi contenuti nella Convenzione.

Articolo 11 Archiviazione dei documenti

1. L'Ente Esecutore deve conservare in un luogo sicuro in Italia o all'estero, in base alle Procedure dell'Ente Esecutore o del Paese di realizzazione dell'Iniziativa, tutti i documenti originali, in particolare i registri contabili e fiscali. Questi vanno, inoltre, salvati su qualsiasi supporto digitale appropriato, qualora previsto dalla legislazione nazionale di riferimento. Tale obbligo è applicabile per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo da parte dell'AICS.

2. L'Ente Esecutore garantisce che tutte le informazioni necessarie e pertinenti siano disponibili per lo svolgimento di verifiche, controlli e audit che l'AICS o Soggetti Terzi da essa inviati possono effettuare in ogni momento. L'Ente Esecutore deve garantire sempre la possibilità di un accesso e controllo sufficientemente dettagliati per facilitare la verifica della natura, del valore e necessità di ogni transazione e la relativa ammissibilità dei costi.

3. Su richiesta dell'AICS, l'Ente Esecutore garantisce che almeno una copia conforme dei documenti e delle informazioni contenuti nei rapporti dell'Iniziativa sia disponibile, anche in forma elettronica o digitale, presso una sede dell'Ente Esecutore, che deve rispondere a questa richiesta entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento della richiesta, a meno che le parti non concordino per iscritto di prolungare questo periodo.

V - Obblighi

Articolo 12 Obblighi relativi alle questioni di riservatezza e privacy

1. Il trattamento dei dati forniti dal Soggetto proponente, le sue finalità e modalità, il titolare del trattamento e il Responsabile della Protezione dei dati saranno disciplinati dalla Convenzione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 13 Obblighi di rispetto del Codice Etico e di Comportamento, prevenzione e notifica dei conflitti d'interesse

1. Ai sensi dell'art. 54, comma 5 del Decreto Legislativo n. 165/2001, è stato adottato il "Codice etico e di comportamento del personale dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo", disponibile sul sito istituzionale dell'AICS <https://www.aics.gov.it/home-ita/trasparenza/codice-etico/>

2. Il Codice di comportamento raccoglie e riunisce principi e valori che devono improntare l'azione dell'amministrazione e la condotta del personale con contratto di lavoro dipendente, di collaborazione e di consulenza, del personale inviato in missione per conto dell'AICS, nonché del personale delle Organizzazioni della società civile italiana e di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, al fine di assicurare un servizio responsabile, di qualità e attento alle esigenze dei Partner locali. La forza del suddetto codice risiede soprattutto nella presa di coscienza del valore di queste regole e nella condivisione da parte dei suoi destinatari dei principi etici costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e cura dell'interesse pubblico.

3. L'Ente Esecutore dovrà ispirarsi ai principi di imparzialità, trasparenza e prevenzione del conflitto di interesse (dettato da interessi economici, politici, familiari o affettivi o da ogni altra pertinente connessione o comunanza d'interessi nella quale l'interesse privato è suscettibile di influenzare l'esercizio imparziale e obiettivo dell'Iniziativa), adottando tutte le misure necessarie per prevenire o far cessare ogni situazione che possa compromettere l'imparzialità della Convenzione stipulata con l'AICS.

4. L'Ente Esecutore, pena sospensione ed eventuale risoluzione della Convenzione, deve dimostrare all'AICS di avere adottato e di rispettare proprie procedure interne adeguate a dare piena applicazione al Codice Etico e di Comportamento e garantirne l'applicazione al proprio staff sia in Italia che in loco, unitamente a tutti i Partner dell'Iniziativa.

Il Codice Etico e di Comportamento pubblicato nel sito web dell'Ente Esecutore deve essere coerente con quanto previsto dal Codice Etico e di Comportamento dell'AICS, deve inoltre essere allineato agli standard internazionali.

5. Nel caso in cui si vengano a creare situazioni di conflitto d'interesse durante l'esecuzione delle attività, sarà necessario notificarne l'insorgenza per iscritto tramite PEC all'AICS. L'Ente Esecutore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di risolvere tali conflitti applicando le proprie procedure interne.

6. L'AICS si riserva il diritto di accertare l'adeguatezza dei provvedimenti adottati e la facoltà di richiedere che vengano adottati ulteriori provvedimenti risolutivi.

7. Ciascun Ente Esecutore dovrà assicurare che il proprio personale, compreso il personale di gestione, non si trovi in una situazione tale da far sorgere un conflitto d'interesse, provvedendo, in caso contrario, alla sostituzione del personale di Progetto.

8. Ciascun Ente Esecutore dovrà rispettare i diritti umani e la legislazione nazionale applicabile così come le norme fondamentali del lavoro vigenti localmente e a livello internazionale.

9. Per tutto ciò non contemplato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all'art. 5 del D.M. 192/2017 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in materia di conflitti di interesse.

Articolo 14 *Obblighi in materia di visibilità, comunicazione, informazione*

1. A meno che l'AICS non preveda nelle condizioni specifiche della Convenzione clausole derogatorie relative a questioni di sicurezza e tutela dello staff, dei beneficiari e dei beni del Progetto, l'Ente Esecutore adotta tutte le misure necessarie per garantire la visibilità alle attività, ai beneficiari e ai risultati dell'iniziativa, assicurando un chiaro riferimento al cofinanziamento della Cooperazione Italiana allo Sviluppo anche mediante l'utilizzo del logo dell'AICS e secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida sulla Comunicazione della Cooperazione italiana, per le parti laddove pertinenti. Di tali attività, l'Ente Esecutore ne darà riscontro nel rapporto finale.

2. L'Iniziativa deve dettagliare un piano di visibilità utile a diffondere presso i beneficiari, l'opinione pubblica italiana e del Paese d'implementazione i benefici apportati dal Progetto.

3. Nel contesto di qualsiasi attività di comunicazione pubblica collegata all'Iniziativa cofinanziata dall'AICS (produzioni audiovisive, siti Web o pagine Internet, articoli dei media, visite di giornalisti, pubblicità a pagamento, pubblicazioni stampate, eventi pubblici, ecc.), l'Ente Esecutore si impegna a mettere in evidenza la sua Partnership con l'AICS e a pubblicizzarne il sostegno ai beneficiari, nonché a concordare con l'AICS i termini e i modi dell'informazione in merito alle principali pubblicazioni / manifestazioni. Le comunicazioni dovranno comunque riportare la denominazione del Progetto e citare l'AICS utilizzando anche il suo logo.

4. Informazioni, comunicazioni e pubblicazioni emesse in relazione a un'Iniziativa cofinanziata dall'AICS, indipendentemente dalla forma e dal mezzo utilizzato, compreso Internet, devono contenere una dichiarazione di non responsabilità nella quale l'Ente Esecutore affermi espressamente che le opinioni espresse non saranno in alcun modo prese in considerazione per la posizione ufficiale dell'AICS e che l'AICS non è responsabile per l'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute nelle comunicazioni e pubblicazioni.

VI - Realizzazione parziale, irregolarità, inadempienze

Articolo 15 *Realizzazione parziale, insufficiente o tardiva dell'Iniziativa*

1. Se, senza giustificato motivo e fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 16 e dalla normativa vigente, l'Iniziativa è attuata in modo insufficiente, parziale o tardivo, l'AICS può ridurre l'importo del contributo inizialmente previsto nella Convenzione coerentemente con l'effettiva attuazione

dell'Iniziativa, sulla base dei risultati ottenuti rispetto agli indicatori oggettivamente verificabili contenuti nel Documento Unico di Progetto, verificati attraverso monitoraggio documentale dal Revisore esterno e dai funzionari dell'AICS nel contesto d'implementazione dell'Iniziativa.

2. L'Iniziativa può essere ritenuta attuata in modo insufficiente, parziale o tardivo quando l'Ente Esecutore non abbia rispettato gli obblighi previsti dal Documento Unico di Progetto, dalla Convenzione e dalle Linee Guida dell'AICS; ovvero non abbia presentato, nei tempi e con le modalità previste dalle presenti Procedure, le modifiche unilaterali o richieste di modifiche da sottoporre ad approvazione da parte dell'AICS.

3. Prima di procedere alla riduzione dell'importo della Convenzione, l'AICS notifica formalmente all'Ente Esecutore la sua intenzione di ridurre il proprio finanziamento, indicando l'importo e le ragioni della riduzione, e lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della notifica.

4. Qualora l'Ente Esecutore non presenti osservazioni, ovvero presenti osservazioni non valide, l'AICS potrà procedere alla riduzione del contributo, notificandolo all'Ente Esecutore.

5. Entro tre anni dalla data di chiusura e liquidazione del progetto l'AICS (o altri Soggetti terzi autorizzati) potrà effettuare verifiche e controlli di monitoraggio dell'Iniziativa.

Nel caso emergessero e/o si confermassero criticità o inadeguatezze dovute a mancati funzionamenti di beni acquistati nel periodo d'implementazione dell'Iniziativa non riportati nel documento di "Verbale di passaggio dei beni" e riconducibili a diretta responsabilità dell'Ente Esecutore nel periodo d'implementazione dell'Iniziativa, l'AICS in contraddittorio potrà determinare l'eventuale importo corrispondente alle criticità attestate. Conseguentemente, l'Ente Esecutore dovrà restituire i fondi percepiti e non utilizzati in maniera idonea, incoerente e difforme dallo scopo contrattuale. L'AICS potrà procedere al recupero degli stessi anche mediante compensazione con iniziative ancora in corso.

Articolo 16 Risoluzione della Convenzione

1. Risoluzione della Convenzione e revoca del contributo

Nel caso di gravi irregolarità e/o ingiustificato e/o reiterato inadempimento da parte dell'Ente Esecutore delle obbligazioni previste dalla Convenzione e/o delle disposizioni contenute nelle presenti Procedure, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile. La Convenzione sarà altresì risolta nel caso di mancata e ingiustificata erogazione del contributo da parte dell'AICS.

La parte interessata comunicherà alla controparte per iscritto, mediante posta elettronica certificata, la grave irregolarità e/o l'inadempimento contrattuale invitandola a provvedere entro e non oltre i successivi 30 giorni. Decorso inutilmente il termine, la Convenzione si intenderà risolta. Se l'inadempimento o l'irregolarità dipendono da causa imputabile all'Ente Esecutore, l'AICS provvederà alla revoca del contributo.

2. L'AICS, sulla base della valutazione delle attività e delle spese comunque certificate dal Revisore esterno, potrà richiedere il rimborso del contributo erogato ed eventualmente non speso, ovvero speso per costi non ammissibili.

3. Risoluzione di diritto della Convenzione

Il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ed in applicazione dell'art. 3, comma 9 bis della Legge del 13 agosto 2010 n. 136, in caso di pagamenti disposti senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa. La clausola risolutiva espressa non sarà applicabile qualora i pagamenti non possano essere disposti attraverso i canali e strumenti sopra specificati (banche o Società Poste Italiane Spa) per motivi oggettivi e indipendenti dalla condotta e gestione dell'Ente Esecutore, in quanto determinati da peculiari condizioni del contesto locale o internazionale, purchè la circostanza sia stata debitamente motivata dall'Ente Esecutore nel Documento Unico di Progetto della proposta iniziale e sia stata inserita nella Convenzione quale *Condizione specifica* in deroga. La stessa Condizione dovrà altresì esplicitare quali canali e strumenti saranno impiegati per i pagamenti. La risoluzione di diritto opererà mediante comunicazione da parte dell'AICS, da inviarsi con posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo con certezza della data di ricevimento. Sarà sufficiente che, nella comunicazione, l'AICS dichiari la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

La risoluzione di diritto della Convenzione lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dall'art. 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Risoluzione per causa non imputabile all'Ente Esecutore

In caso di risoluzione per causa non imputabile all'Ente Esecutore, l'AICS è tenuta a rimborsare le spese già correttamente effettuate dallo stesso, descritte in apposito rapporto in cui il conteggio consuntivo sia raffrontato con quanto inizialmente previsto e approvato dall'AICS, accompagnato da relazione del Revisore esterno.

5. Esclusione dai finanziamenti AICS

In caso di risoluzione della Convenzione per causa imputabile all'Ente Esecutore, l'AICS può procedere alla sospensione dell'Ente Esecutore dall'accesso ai propri finanziamenti fino a 5 anni.

6. Risoluzione delle Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione della Convenzione ricorrendo a soluzioni conciliative condivise. Esasperato inutilmente il tentativo di conciliazione, ovvero qualora non si ravvisino le condizioni per esperire un tentativo di conciliazione, le Parti possono ricorrere all'Autorità giudiziaria competente, ovvero al Foro di Roma.

Articolo 17 Disposizioni transitorie

1. A far data dall'adozione delle presenti Linee Guida, le stesse si applicano alle Iniziative di Cooperazione di Soggetti Pubblici di cui all'art. 24, comma 1 della legge n. 125/2014.

2. Le Iniziative già deliberate, per le quali non è stata sottoscritta la Convenzione, dovranno comunque essere coerenti con il "*Manuale di Rendicontazione per Iniziative di Cooperazione*", unitamente ai suoi allegati approvato dal Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo con Determina n. 461 del 29 dicembre 2022.

ALLEGATI ALLE LINEE GUIDA:

- Modello di Documento Unico di Progetto - DUP
- Quadro Logico
- Cronoprogramma

- Modello Lettera di Trasmissione Rapporto Intermedio e Finale
- Modello Lettera di risposta Aics alla trasmissione Rapporto Intermedio e Finale
- Modello Lettera richiesta di sospensione
- Modello per processo verbale di consegna di beni